


Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
95/C 215/01	ECU.....	1
95/C 215/02	Comunicazione della Commissione nel quadro della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva <sup>(1)</sup> .....	2
95/C 215/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.622 — Ricoh/Gestetner) <sup>(1)</sup> .....	5
95/C 215/04	Aiuti di Stato — C 44/93 (ex N 335/B/91) — Italia <sup>(1)</sup> .....	6
95/C 215/05	Aiuto di Stato — C 16/95 (NN 50/94) — Germania <sup>(1)</sup> .....	8
95/C 215/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	14

### II Atti preparatori

.....



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
	<b>III Informazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
95/C 215/07	Fornitura di cryptofax — raccomandato/approvato da un'autorità di uno Stato membro per l'invio confidenziale dei documenti ufficiali — Procedura aperta . . . . .	15
95/C 215/08	Studio relativo alla trasposizione da parte degli Stati membri della direttiva 89/592/CEE sulla coordinazione dei regolamenti relativi alle operazioni d'utilizzo d'informazioni riservate — N. di riferimento: XV/95/139/C — Procedura ristretta	16
95/C 215/09	Bando di gara aperta per uno studio intitolato «Armonizzazione della qualità dei parametri relativi alla prestazione dei servizi di telecomunicazione paneuropei nel quadro dell'offerta di rete aperta (ONP)» . . . . .	18
95/C 215/10	Fornitura, messa in servizio, personalizzazione di un programma di gestione del patrimonio — Procedura ristretta . . . . .	19
95/C 215/11	Bando di gara aperta per uno studio intitolato «Impatto della telematica nel settore della sanità» . . . . .	21
95/C 215/12	Supporto amministrativo e logistico — Bando di gara per fornitura di servizi — Supporto amministrativo e logistico comportante l'organizzazione di visite, incontri, seminari e altre missioni per esperti provenienti o a destinazione di paesi terzi nel quadro della cooperazione internazionale energetica (SYNERGY) — Procedura aperta . . . . .	22

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

18 agosto 1995

(95/C 215/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,8131	Marco finlandese	5,59841
Corona danese	7,31646	Corona svedese	9,40963
Marco tedesco	1,88897	Sterlina inglese	0,828998
Dracma greca	301,825	Dollaro USA	1,28022
Peseta spagnola	160,962	Dollaro canadese	1,73828
Franco francese	6,47152	Yen giapponese	124,566
Sterlina irlandese	0,810267	Franco svizzero	1,56609
Lira italiana	2075,10	Corona norvegese	8,24847
Fiorino olandese	2,11403	Corona islandese	84,2898
Scellino austriaco	13,2836	Dollaro australiano	1,73660
Scudo portoghese	195,093	Dollaro neozelandese	1,97718
		Rand sudafricano	4,68017

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione della Commissione nel quadro della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (\*)**

(95/C 215/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione, nel quadro della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (\*), fornisce le informazioni seguenti:

1. Elenco degli indirizzi per la corrispondenza di cui agli articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafi 2 e 5 (articolo 14).

**REGNO DEL BELGIO**

*(Articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafi 2 e 5)*

Ministerie van Economische Zaken  
Directie Elektrische Energie  
Ministère des affaires économiques  
Direction Énergie électrique  
J. A. De Motstraat 30/Rue J. A. de Mot 30  
B-1040 Bruxelles/Brussel.

*(Articolo 9, paragrafo 2)*

Institut scientifique de service public (ISSeP)  
Division de Colfontaine  
Rue Grande 60  
B-7340 Paturages.

**REGNO DI DANIMARCA**

*(Articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafi 2 e 5)*

Danmarks Elektriske Materielkontrol (DEMKO)  
Lyskær 8  
DK-2730 Herlev.

**REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

*(Articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafi 2 e 5)*

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)  
Bundesallee 100  
D-38116 Braunschweig.

**REGNO DI SPAGNA**

*(Articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafo 5)*

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
Dirección General de Política Tecnológica  
Paseo de la Castellana 160  
E-28046 Madrid.

*(Articolo 9, paragrafo 2)*

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
Dirección General de Política Tecnológica  
Paseo de la Castellana 160  
E-28046 Madrid.

Laboratorio Oficial José María Madariaga (LOM)  
Calle Alenza, 1 y 2  
E-28003 Madrid.

**REPUBBLICA ELLENICA**

Dati non disponibili.

**REPUBBLICA DI FINLANDIA**

Dati non disponibili.

**REPUBBLICA FRANCESE**

*(Articolo 8, paragrafo 1)*

Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)  
Boîte postale n° 2  
F-60550 Verneuil-en-Halatte.

Laboratoire central des industries électriques (LCIE)  
Boîte postale n° 8  
F-92266 Fontenay-aux-Roses.

*(Articolo 9, paragrafi 2 e 5)*

Ministère de l'industrie et de l'aménagement  
du territoire  
Service de l'action régionale et de la technologie  
Département Industries Extractives  
30/32 rue Guersant  
F-75833 Paris Cedex 17.

Institut national de l'environnement industriel  
et des risques (INERIS)  
Boîte postale n° 2  
F-60550 Verneuil-en-Halatte.

Laboratoire central des industries électriques (LCIE)  
Boîte postale n° 8  
F-92266 Fontenay-aux-Roses.

**IRLANDA**

*(Articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafi 2 e 5)*

Department of Labour  
Davitt House  
Mespil Road  
IRL-Dublin 4.

(\*) La presente comunicazione sostituisce le comunicazioni precedenti.

(†) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 45.

## REPUBBLICA D'ISLANDA

Dati non disponibili.

## REPUBBLICA ITALIANA

(Articolo 8, paragrafo 1)

Comitato elettrotecnico italiano (CEI)

Viale Monza 259

I-20126 Milano.

(Articolo 9, paragrafo 2)

Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI)

Via Rubattino 54

I-20134 Milano.

## GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

(Articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafi 2 e 5)

Service de l'énergie de l'état

Boîte postale n° 10

L-2010 Luxembourg.

## REGNO DEI PAESI BASSI

Dati non disponibili.

## REGNO DI NORVEGIA

Dati non disponibili.

## REPUBBLICA D'AUSTRIA

(Articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafi 2 e 5)

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Sektion IX, Abteilung 4

Landstrasser Hauptstraße 55

A-1031 Wien.

## REPUBBLICA PORTOGHESE

Dati non disponibili.

## REGNO DI SVEZIA

(Articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafi 2 e 5)

Elsäkerhetsverket (National Electrical Safety Board)

Box 1371

S-111 93 Stockholm.

## REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

(Articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafo 5)

Electrical Equipment Certification Service (EECS)

Health and Safety Executive

Harpur Hill, Buxton

UK-Derbyshire SK17 9JN.

(Articolo 9, paragrafo 2)

Department of Employment

Rehsorb (Health and Safety)

Level 4

Caxton House

Tothill Street

UK-London SW1H 9NF.

2. Elenco provvisorio <sup>(1)</sup> degli organismi approvati, autorizzati a ispezionare l'apparecchiatura e/o a rilasciare certificati di conformità e certificati di ispezione (articolo 14).

## REGNO DEL BELGIO

Institut scientifique de service public (ISSeP)

Division de Colfontaine

Rue Grande 60

B-7340 Paturages.

## REGNO DI DANIMARCA

Danmarks Elektriske Materielkontrol (DEMKO)

Lyskær 8

DK-2730 Herlev.

## REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

Bundesallee 100

D-38116 Braunschweig.

Bergbau-Versuchsstrecke (BVS)

Fachstelle für Sicherheit elektrischer Betriebsmittel der

DMT-Gesellschaft für Forschung und Prüfung mbH

Postfach 14 01 20

Beylingstraße 65

D-44329 Dortmund 14.

## REGNO DI SPAGNA

Laboratorio Oficial José María Madariaga (LOM)

Ríos Rosas 21

E-28003 Madrid.

## REPUBBLICA ELLENICA

Dati non disponibili.

## REPUBBLICA DI FINLANDIA

Technical research Centre of Finland (VTT)

Automation/Electrotechnical Testing

Otakaari 7B

PO Box 13051

FIN-02044 Espoo.

<sup>(1)</sup> Situazione al 15 maggio 1995.

## REPUBBLICA FRANCESE

Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)  
Boîte postale n° 2  
F-60550 Verneuil-en-Halatte.

Laboratoire central des industries électriques (LCIE)  
Boîte postale n° 8  
F-92266 Fontenay-aux-Roses.

## IRLANDA

Dati non disponibili.

## REPUBBLICA D'ISLANDA

Dati non disponibili.

## REPUBBLICA ITALIANA

Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI)  
Via Rubattino 54  
I-20134 Milano.

## GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

Service de l'énergie de l'état  
Boîte postale n° 10  
L-2010 Luxembourg.

## REGNO DEI PAESI BASSI

NV KEMA  
Utrechtseweg 310  
Postbus 9035  
NL-6800 ET Arnhem.

## REGNO DI NORVEGIA

NEMKO  
Norges Elektriske Materiellkontroll  
Postboks 73 Blindern  
N-0314 Oslo 3.

## REPUBBLICA D'AUSTRIA

Technischer Überwachungs-Verein Österreich  
(TÜV-A)  
Krugerstraße 16  
A-1015 Wien.

(Soltanto articolo 8 — certificati di conformità)  
Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal  
(BVFA)  
Elektrotechnisches Institut (ETI) — Abt. Elektrotech.  
Sicherheit  
Faradaygasse 3  
A-1030 Wien.

## REPUBBLICA PORTOGHESE

Dati non disponibili.

## REGNO DI SVEZIA

Swedish National Testing and Research Institute (SP)  
Box 857  
S-501 15 Borås.

## REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Electrical Equipment Certification Service (EECS)  
Health and Safety Executive  
Harpur Hill, Buxton  
UK-Derbyshire SK17 9JN.

Sira Certification Service (SCS)  
Saughton Lane  
Saughton  
UK-Chester CH3 6EG.

Industrial Science Centre  
Department of Economic Development  
17 Antrim Road  
Lisburn  
IRL-County Antrim BT28 3AL.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. IV/M.622 — Ricoh/Gestetner)**

(95/C 215/03)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 9 agosto 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione l'impresa giapponese Ricoh Company Limited (Ricoh) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme della impresa britannica Gestetner Holdings plc (Gestetner) a seguito di acquisto di azioni e offerta pubblica annunciata il 27 luglio 1995.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Ricoh: fabbricazione, distribuzione e vendita di macchinari per ufficio e materiale fotografico;

— Gestetner: distribuzione e vendita di macchinari per ufficio e materiale fotografico.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.622 — Ricoh/Gestetner, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1049 Bruxelles/Brussel

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

## AIUTI DI STATO

C 44/93 (ex N 335/B/91)

Italia

(95/C 215/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti concessi dal governo italiano a Società Ittica Europea**

Con la lettera riprodotta in appresso, la Commissione ha comunicato al governo italiano la propria decisione di chiudere la procedura illustrata all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE (<sup>1</sup>):

«Con lettera del 15 maggio 1991 il Suo governo ha notificato il progetto di aiuto al finanziamento della costruzione dell'unità menzionata in oggetto. Detto progetto è finanziato sulla base della legge n. 181 del 15 maggio 1989 e della legge n. 64 del 1° marzo 1986 sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La legge n. 181/89 aveva per oggetto il finanziamento di misure sociali e di riconversione destinate ad accompagnare il piano di ristrutturazione della siderurgia pubblica italiana. Sulla base di questa legge erano previste delle misure di riconversione a rafforzamento degli aiuti all'investimento di cui possono beneficiare i progetti da realizzare, segnatamente nella provincia di Napoli (è questo il caso del progetto in esame), che figurano nei programmi di reindustrializzazione e di promozione industriale della SPI "Società di Promozione Imprenditoriale", applicando il regime finanziario corrispondente (legge n. 64 del 1° marzo 1986).

Avendo proceduto all'esame della misura in questione alla luce della normativa comunitaria applicabile, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE per quanto riguarda taluni elementi concernenti l'applicazione della normativa nazionale a tale investimento (legge n. 181 del 15 maggio 1989 e legge n. 64 del 1° marzo 1986):

- a) Applicazione dei criteri previsti dalla legge n. 64/86 all'impresa in questione, tenuto conto del dispositivo della decisione della Commissione del 9 dicembre 1992 relativa al rifinanziamento della legge suddetta, cioè delle condizioni ivi stabilite a cui deve soddisfare un'impresa per poter beneficiare dei finanziamenti.
- b) Disposizioni della legge n. 181/89 che si applicano alla domanda presentata dall'impresa di cui trattasi per quanto riguarda il contributo in conto capitale, il mutuo a tasso agevolato e il finanziamento di importi minori.
- c) Eventuale esistenza di un elemento dell'aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato (durata, agevolazione e periodo di ammortamento nonché le disposizioni delle leggi n. 64/86 e n. 181/89 applicate).

- d) Elementi che permetterebbero alla Commissione di sapere se la legge n. 181/89 era stata oggetto di un rifinanziamento e la durata relativa.

Le autorità del Suo paese hanno inviato alla Commissione, nell'aprile 1994, gli elementi di informazione richiesti a seguito dell'avvio della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE. Sulla base di detti elementi le questioni sollevate ricevono le seguenti risposte:

- a) Per quanto riguarda l'applicazione dei criteri previsti dalla legge n. 64/86, l'iniziativa è localizzata nella regione considerata dalla legge suddetta come regione dell'obiettivo 1, zona A, e ad essa si applicano i criteri ivi indicati.
- b) Per quanto riguarda le disposizioni della legge n. 181/89 applicabili all'iniziativa, si tratta degli articoli 6, paragrafo 2, lettera a) (contributo in conto capitale), lettera b) (mutuo a tasso agevolato) e 8 (copertura dei fabbisogni finanziari residui). L'articolo 6 rinvia alle disposizioni della legge n. 64/86 in materia di contributi in conto capitale e di tassi di interesse.
- c) Le modalità di concessione del mutuo agevolato nell'ambito della disposizione sopra menzionata sono le seguenti: un tasso di interesse pari al 36 % del tasso di riferimento fissato ogni mese dal ministero del Tesoro, di durata decennale; per la copertura dei fabbisogni residui, un tasso di interesse ugualmente pari al 36 % del tasso di riferimento fissato ogni mese dal ministero suddetto, di durata quadriennale.
- d) La legge n. 181/89 ha formato oggetto di misure di rifinanziamento per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 al fine di sostenere le diverse iniziative risultanti dalle ristrutturazioni effettuate nel settore siderurgico. Nell'ambito dell'investimento considerato, il rifinanziamento è inteso a sostenere le misure di aiuto al Mezzogiorno previste da tale legge per l'attività della "Società di Promozione Imprenditoriale", che ha assunto con fondi propri una partecipazione di minoranza al capitale della società in questione (pari al 20 % del capitale di quest'ultima).

Dagli elementi di cui sopra si può concludere che l'investimento in questione è conforme ai criteri previsti dalla normativa applicabile (leggi n. 64/86 e 181/89), nonché alle condizioni fissate nelle decisioni della Commissione del 31 dicembre 1990 e del dicembre 1992 (localizzazione dell'investimento in una zona del Sud dell'Italia

(<sup>1</sup>) GU n. C 330 del 26. 11. 1994.



colpita dalla crisi siderurgica) e d'altro canto le condizioni di erogazione del finanziamento [vedi lettere b) e c) sopra] sono in linea con le disposizioni pertinenti della legge n. 64/86.

Secondo tale legge infatti il contributo in conto capitale non può essere superiore al 75 % del costo dell'investimento previsto, ed è questo il caso, dal momento che detto contributo rappresenta solo il 33 %. Poiché il tasso di riferimento è dell'11,35 %, il tasso applicabile al beneficiario è del 4,08 %. Ne risulta altresì che l'agevolazione, in termini di equivalente-sovvenzione netto, corrisponde al 3,6 % dell'importo dell'investimento.

D'altro canto, per i mutui agevolati il tasso di interesse massimo ammissibile, in base alla legge summenzionata, e per il caso di cui trattasi, è pari al 36 % del tasso di riferimento fissato ogni anno dal ministero del Tesoro, condizione rispettata dalle modalità di concessione del mutuo. Inoltre i fabbisogni residui (partecipazione al capitale sociale) sono finanziati a titolo dell'articolo 8 della legge n. 181/89, che permette l'utilizzazione di un fondo speciale di reindustrializzazione, segnatamente per la partecipazione di minoranza al capitale di società che effettuano investimenti nel quadro di tale normativa. (La SPI partecipa con 1,8 miliardi di lire, pari al 20 % del capitale sociale della società in questione).

A tali fabbisogni — 4 miliardi di LIT — si applica lo stesso tasso agevolato, pari allo 0,4 % dell'importo dell'investimento, in termini di equivalente-sovvenzione netto.

Sulla base di quanto sopra, si può concludere che il cumulo delle percentuali relative agli elementi dell'aiuto, che è 37 % (contributo in conto capitale: 33 %; mutui agevolati: 3,6 % e fabbisogni residui e partecipazione al capitale sociale: 0,4 %) corrisponde al limite previsto per gli interventi nel quadro della normativa sopra menzionata e approvata dalla Commissione (leggi n. 64/86 e 181/89).

Inoltre l'aiuto in esame risulta conforme ai criteri enunciati nelle linee direttrici per il settore della pesca e dell'acquacoltura (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 260, del 17. 9. 1994, pag. 3) per quanto riguarda il punto relativo agli investimenti per la trasformazione dei prodotti della pesca (punto 2.3). Al riguardo, occorre te-

ner conto del nuovo quadro giuridico in materia di politica strutturale: entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, concernente lo strumento finanziario di orientamento della pesca (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1) e del suo regolamento (CEE) di applicazione, il regolamento (CE) n. 3699/93 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1)

L'investimento in questione è in linea con gli orientamenti prescelti per il nuovo quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 1 dell'Italia. Il settore della trasformazione rappresenta un potenziale importante del settore. In tale contesto, il quadro comunitario di sostegno prevede un adeguamento delle strutture e la valorizzazione delle produzioni grazie all'introduzione di nuove tecnologie, il che è chiaramente il caso dell'impresa in questione.

D'altro lato l'investimento è conforme, per sua stessa natura, al punto 2.4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93, nonché alle condizioni fissate al punto 2.1 dell'allegato IV dello stesso regolamento (Investimento in una regione dell'obiettivo 1 — Gruppo 2).

Non è previsto infatti alcun contributo comunitario e il tasso di partecipazione dell'ente pubblico è superiore al 5 % (è del 37 %), mentre la partecipazione del beneficiario è superiore al 25 % delle spese ammissibili, in quanto deve coprire i fabbisogni finanziari residui.

La Commissione prende nota della giustificazione dell'investimento, che persegue obiettivi di riconversione e di creazione di occupazione in una regione gravemente colpita dalla crisi del settore siderurgico e che per quanto riguarda le modalità di applicazione delle disposizioni di natura finanziaria si prefigge il rispetto delle norme relative ai contributi in conto capitale, alle condizioni di agevolazione del mutuo concesso e alla copertura dei fabbisogni finanziari residui (articoli 6 e 8 della legge n. 181/89, che rinviano alle disposizioni della legge n. 64/86 applicabili a tale investimento).

Considerati gli elementi di cui sopra, la Commissione si pregia di informare il governo italiano che essa non ha osservazioni da formulare riguardo all'applicazione dei regimi sopra menzionati all'investimento di cui trattasi».

## AIUTO DI STATO

C 16/95 (NN 50/94)

Germania

(95/C 215/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)*

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito agli aiuti che il governo tedesco ha deciso di concedere alla SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH**

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

«Con lettera del 13 giugno 1994 il governo tedesco ha notificato l'aiuto che la Treuhandanstalt (THA) aveva deciso di concedere alla SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (Sket). Su richiesta della Commissione del 20 giugno 1994, il governo tedesco ha fornito ulteriori informazioni con lettera del 19 luglio 1994.

Come richiesto dalle autorità tedesche il 31 ottobre 1994, la decisione è stata rinviata in attesa della notifica di ulteriori aiuti connessi alla privatizzazione; il governo tedesco ne è stato informato con lettera del 9 novembre 1994.

L'aiuto supplementare connesso alla privatizzazione del 51 % della Sket (contratto di privatizzazione del 26 ottobre 1994) è stato notificato in ritardo dal governo tedesco con lettera del 25 novembre 1994.

Con una terza notifica, presentata alla Commissione con data 9 dicembre 1994 e registrata in data 12 dicembre 1994, è stata annunciata la remissione dei prestiti dei soci da parte della THA (riduzione dell'indebitamento). Secondo quanto dichiarato dal governo tedesco, tale operazione doveva avvenire entro il 31 dicembre 1994 ai sensi dell'articolo 64 della GmbHG (legge tedesca sulle s.r.l.) poiché altrimenti l'indebitamento dell'impresa l'avrebbe costretta a dichiarare fallimento.

1. Le garanzie e i prestiti precedentemente concessi alla Sket dalla THA erano stati autorizzati dalla Commissione con lettere del 4 maggio 1993 e 30 luglio 1993. Si trattava di aiuti alla Sket Schwermaschinen- und Anlagenbau AG, la precedente holding, e alla Sket SMM, l'impresa principale del gruppo e le sue controllate.
2. Gli aiuti notificati in data 13 giugno 1994 comprendevano:
  - un'ulteriore proroga di prestiti e garanzie di 290,7 milioni di DM a favore della Sket SMM

fino al 31 dicembre 1994, per fornire capitale circolante,

- un nuovo prestito di 65,6 milioni di DM a copertura delle esigenze di liquidità da concedersi fino al 31 dicembre 1994,
  - una garanzia della THA per un mutuo bancario di 102,1 milioni di DM a fini di investimento,
  - una garanzia della THA su un'ulteriore garanzia bancaria di 30 milioni di DM per garantire le obbligazioni contrattuali della Sket derivanti dalla sua normale attività commerciale.
  - Alla Sket, di conseguenza, sono stati concessi complessivamente 488,4 milioni di DM prima della privatizzazione.
3. Il governo tedesco, nella sua notifica del 25 novembre 1994, ha fornito le seguenti informazioni relative alla privatizzazione.
    - Una quota maggioritaria del 51 % è stata venduta al gruppo acquirente Oestmann & Borchert Industriebeteiligung (Oe & B) per 10,2 milioni di DM, con efficacia economica al 1° gennaio 1994. Un'altra quota del 23,9 % è stata trasferita al medesimo gruppo a titolo fiduciario, in vista della sua cessione ad alcuni dirigenti ancora da designare al prezzo di 4,8 milioni di DM. Se non fosse possibile ottenere una partecipazione dei dirigenti, questa quota ritornerebbe alla THA. Si prevede di vendere il rimanente 25,1 %, tuttora detenuto dall'ente che è subentrato alla THA, a terzi o a dipendenti.
    - I compratori intendono acquisire tutte le imprese Sket riunendole in un'unica impresa indipendente (Sket Schwermaschinenbau Magdeburg — SMM). La SMM detiene due imprese di produzione, la DZM e la ETM, oltre ad alcune imprese commerciali.

- Il reparto fucinatura, la fonderia, la produzione di parti meccaniche e parti della produzione di carpenteria metallica verranno definitivamente chiusi.
- Il numero dei siti di produzione verrà ridotto; l'area destinata alle produzioni restanti passerà da 1,6 milioni di m<sup>2</sup> a 200 000 m<sup>2</sup>.
- La capacità produttiva verrà ridotta da 1,2 milioni di ore di produzione a 352 000 ore, ossia più di quanto previsto dal piano originario di ristrutturazione.
- Più di 300 macchine ed impianti verranno messi fuori servizio entro la fine del 1996. Dopo la ristrutturazione rimarranno in funzione 110 macchine e impianti.
- La THA creerà una riserva di capitale rimettendo i propri crediti di azionista e rilevando e rimettendo crediti bancari per un totale di 371,5 milioni di DM a titolo di dotazione finanziaria iniziale per la data di riferimento del contratto (data di efficacia), ossia il 1° gennaio 1994.

Nella remissione di crediti sono compresi 16,8 milioni di DM per programmi di sostegno all'occupazione, 22,8 milioni di DM di crediti pregressi (crediti finanziari contabilizzati arbitrariamente nell'ambito del precedente sistema di economia pianificata) risalenti a prima del 1° luglio 1990, e 5 milioni di DM di compensazioni (iscritte nel bilancio d'apertura redatto dopo il 1990) tra la SMM e la sua controllata DZM.

- Il fabbisogno finanziario della Sket durante il periodo di ristrutturazione, compresi la liquidità a copertura delle perdite e gli investimenti operativi, verranno compensate dalla THA sotto forma di garanzie massime per 413,9 milioni di DM a condizioni di mercato. Ogni anno la parte di tali garanzie massime concesse annualmente che corrisponde alla perdita annuale programmata verrà rimessa dalla THA, o meglio dalla BVS, l'ente che le sarà subentrato.

L'importo delle garanzie massime a copertura delle perdite programmate per il periodo 1994-96 comprende crediti finanziari pregressi della controllata DZM per 17 milioni di DM.

Dopo la compensazione della maggior parte delle garanzie al termine del periodo di ristrutturazione, vi saranno ancora garanzie massime

per 33,1 milioni di DM e gli acquirenti sono tenuti a liberare l'ente che sarà subentrato alla THA da tale onere.

Le perdite programmate ammontano a 331,7 milioni di DM, coperti dalle garanzie massime per 413,9 milioni di DM, che verranno compensati annualmente nel seguente modo:

- 31 dicembre 1994: 106,3 milioni di DM (già compensati; vedi punto 4.)
- 31 dicembre 1995: 108,1 milioni di DM
- 31 dicembre 1996: 117,3 milioni di DM

Qualora le perdite effettive superassero le perdite programmate non vi saranno ulteriori compensazioni di perdite.

Secondo il contratto di privatizzazione, se le perdite effettive annuali supereranno di oltre il 25 % le perdite programmate o se le perdite eccederanno di oltre 10 milioni di DM le perdite programmate del piano relativo alla liquidità, la THA potrebbe decidere di rifiutare ogni ulteriore garanzia o riduzione dell'indebitamento.

- Il piano di investimento degli acquirenti ammonta a 187,1 milioni di DM.
- È stata concessa una proroga fino al 31 dicembre 1996 della garanzia della THA su garanzie bancarie al fine di garantire le obbligazioni contrattuali della Sket derivanti dalle sue normali attività commerciali. Tale garanzia è passata da 30 milioni di DM a 34,7 milioni di DM.
- La THA aveva inoltre accordato in precedenza una controgaranzia (principalmente per garanzie della Hermes) su garanzie all'esportazione, controgaranzia che non era mai stata notificata prima. Il governo tedesco ha annunciato una proroga della precedente controgaranzia, dichiarando che verranno concesse nuove garanzie sulla base di valutazioni effettuate caso per caso. Nella notifica della privatizzazione non è stato menzionato l'ammontare esatto di tali garanzie o un tetto massimo. Queste controgaranzie sono limitate al 31 dicembre 1996.
- Le spese eventualmente sostenute dalle imprese Sket in relazione all'eliminazione dell'inquinamento ambientale provocato prima del 1° luglio 1990 verranno da esse sopportate fino a 1,5 milioni di DM. Non è stato detto nulla in

merito alla responsabilità della THA. Il contratto di privatizzazione fa invece riferimento a responsabilità ambientali a carico della THA. La THA sosterrà il 90 % degli oneri fino a 15 milioni di DM, ossia 13,5 milioni di DM.

— Il confronto fra le due offerte concorrenti incluse nella notifica fa riferimento ad una controgaranzia del Land Sassonia-Anhalt su una garanzia bancaria della NordLB di 14,98 milioni di DM per il prezzo d'acquisto dei compratori.

— In vista dell'ulteriore riduzione del personale viene accantonato un fondo cassa integrazione per un totale di 54,8 milioni di DM che saranno forniti dalla THA e non sono compresi nel sostegno finanziario della THA di cui sopra.

— Il paragrafo 6, punto 8 del contratto di privatizzazione fa riferimento ad altre sovvenzioni pubbliche per complessivi 25,5 milioni di DM.

— A seguito del confronto tra le due offerte in concorrenza, presentate nell'ambito di una gara con procedura aperta, la THA ha apparentemente deciso di accogliere l'offerta più alta. In seguito a negoziazioni successive, tuttavia, gli acquirenti hanno ricevuto ulteriori concessioni al di là di quelle in base alle quali era stata accolta l'offerta più alta. Tali modifiche comportano dunque un pregiudizio per gli offerenti inizialmente esclusi poiché la loro offerta, inizialmente più bassa, risulta ora più alta rispetto a quella scelta dalla THA.

Il valore attuale netto (negativo) al momento del confronto tra le due offerte nel giugno 1994 era di DM - 534 000 000 per gli acquirenti e DM - 596 000 000 per il gruppo concorrente. Dopo le rinegoziazioni degli acquirenti con la THA il loro valore attuale netto era di DM - 606 000 000, una cifra più bassa rispetto al gruppo concorrente.

4. La terza notifica, presentata alla Commissione il 9 dicembre 1994, riguarda la remissione dei prestiti concessi a titolo di azionista dalla THA (riduzione dell'indebitamento) per 477,8 milioni di DM, operazione che secondo il governo tedesco doveva avvenire entro il 31 dicembre 1994 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1 della GmbHG, perché altrimenti l'indebitamento dell'impresa avrebbe costretto la Sket a dichiarare fallimento. L'amministratore della Sket GmbH è tenuto per legge a richiedere la dichiarazione di fallimento in caso di insolvenza o di eccessivo indebitamento dell'impresa, senza indebito ritardo, al più tardi entro tre

settimane dal verificarsi dell'insolvenza. Un'impresa è insolvente quando si ritiene che le attività non coprano più le passività (articolo 64, paragrafo 1, punto 2 della GmbHG). Si può presumere che la THA abbia già effettuato la remissione dei prestiti entro il 31 dicembre 1994.

La remissione complessiva di 477,8 milioni di DM è coperta dall'aiuto di cui alla notifica della privatizzazione:

— 371,5 milioni di DM citati al punto 3

— altri 106,3 milioni DM per coprire in parte le perdite programmate del 1994 (vedi punto 3).

#### 5. Quantificazione dell'aiuto

Dalla remissione dei crediti degli azionisti per 371,5 milioni di DM deve essere detratto un importo di 22,8 milioni di DM relativo a crediti finanziari pregressi, poiché non è possibile considerarli aiuti in base alle decisioni della Commissione del 1991/92 sulle attività della THA, e quindi l'elemento di aiuto della remissione ammonta a 348,7 milioni di DM.

Dalle garanzie massime di 413,9 milioni di DM vanno detratti, inoltre, anche crediti finanziari pregressi per 17,0 milioni di DM e quindi l'elemento di aiuto delle garanzie ammonta a 396,9 milioni di DM.

Ai fini della valutazione della loro compatibilità con il mercato comune, si è considerato che i mezzi finanziari complessivamente messi a disposizione della Sket dalla THA per la privatizzazione fossero quelli indicati nella seguente tabella:

— remissione di crediti degli azionisti	DM	348,7 milioni
— garanzie massime	DM	396,9 milioni
— cassa integrazione addizionale	DM	54,8 milioni
— riassicurazione di garanzie bancarie	DM	34,7 milioni
— controgaranzia della Sassonia-Anhalt ca.	DM	15,0 milioni
— ulteriori sovvenzioni pubbliche	DM	25,5 milioni
— controgaranzie per garanzie bancarie	DM	> 68,0 milioni
— remissione di responsabilità ambientali (max)	DM	<u>13,5 milioni</u>
Totale DM		> 957,1 milioni

## 6. Effetti sul commercio e sulla concorrenza

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e l'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE vietano aiuti concessi da autorità pubbliche che falsino o minaccino di falsare la concorrenza tra Stati membri favorendo talune imprese o talune produzioni. L'aiuto che le autorità tedesche si propongono di concedere favorirebbe l'impresa Sket, interamente controllata dalla THA prima della privatizzazione, e potrebbe pregiudicare il commercio e la concorrenza tra Stati membri dato che i diversi prodotti da essa fabbricati sono oggetto di scambi tra gli Stati membri (vedi punti 7.1 e 7.2). Come già esposto precedentemente, il governo tedesco ha fornito solo tardivamente le informazioni in merito ai finanziamenti alla Sket e non ha quindi adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE. L'aiuto è quindi illegale secondo il diritto comunitario. Con lettera del 20 gennaio 1995 il governo tedesco è stato informato della decisione di unificare i tre aiuti sotto un unico numero NN.

## 7. Deroghe

Malgrado il fatto che l'aiuto in questione sia, in linea di principio, incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, l'articolo 92 stesso prevede una serie di situazioni nelle quali l'aiuto può essere considerato compatibile. A norma dell'articolo 92, paragrafo 3 un aiuto può essere autorizzato se favorisce lo sviluppo economico delle regioni ove si abbia una grave forma di sottoccupazione o se agevola lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Aiuti di questo genere possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

### 7.1. Prodotti e mercati

La Sket SMM è tuttora il principale produttore di macchinari e attrezzature nei nuovi Länder tedeschi. Il settore decisamente più importante per quanto riguarda numeri di addetti e percentuale del fatturato ( $\frac{2}{3}$ ) è il reparto macchinari pesanti, che produce soprattutto laminatoi.

Secondo uno studio della società di consulenza McKinsey & Comp. il volume del mercato mondiale dei laminatoi ammonta annualmente a 3-4 miliardi di DM ed è più o meno stagnante. I principali mercati sono situati nella CSI, in Asia e nei paesi in via di sviluppo. Vi sono 3-4 imprese che

operano su scala mondiale e 10-15 che operano su scala regionale. La Sket conta di ritagliarsi una quota di mercato corrispondente a 200-250 milioni di DM.

Per le cordatrici e le trafilatrici, prodotte soprattutto dalla DZM, la McKinsey stimava il volume di mercato a ca. 1,9 miliardi di DM nel 1994, con una domanda in leggera crescita. Nei paesi della CSI e in Asia la domanda è particolarmente vivace. Anche se venisse chiuso il 20 % degli impianti, il volume del mercato è stimato in 2,5 miliardi di DM. La Sket punta ad un fatturato di 100 milioni di DM su questi mercati. Verrà rafforzato il settore dei macchinari per la fabbricazione di cavi in fibra di vetro.

Per quanto riguarda il resto delle attività della Sket, ossia impianti per l'estrazione di olio vegetale, gru pesanti per la siderurgia e la metallurgia e apparecchiature per interventi ambientali — produzioni che in futuro verranno concentrate nella controllata ETM (impianti per l'aspirazione delle polveri) — impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica (si passerà dagli attuali impianti da 100 kw a impianti da 500 kw; si sta studiando la possibilità di realizzare parchi eolici), nonché impianti di depurazione e di trattamento delle acque reflue (macchinari ed impianti elettronici), si è previsto un fatturato annuale di 30-50 milioni di DM.

Ci si aspettano ordini e offerte per 1,2 miliardi di DM fino al 1998. Si prevede un giro d'affari annuo di 300 milioni di DM per i prossimi anni.

### 7.2. La posizione della Sket all'interno del mercato comune

Nel 1990 il settore metalmeccanico della UE comprendeva 120 000 imprese. Solo il 4 % di esse impiegava più di 100 addetti. Il settore metalmeccanico è dunque il settore con minor concentrazione nella UE. Nel 1992 la Germania occidentale produceva il 50 % dell'intera produzione dell'UE, mentre la produzione della Germania est corrispondeva al 5 % di quanto prodotto nella Germania ovest. Nella Germania ovest nel 1990 le sei principali imprese realizzavano appena l'8,2 % del fatturato dell'intero settore. La quota rappresentata dalla Sket nell'intera produzione della UE, pari a 210 miliardi di ECU, è quasi trascurabile. La Sket, inoltre, non è l'impresa leader in nessuno dei mercati degli articoli da essa prodotti.

Dopo la considerevole riduzione di capacità e di personale la posizione della Sket, prima molto importante, sembra diventata irrilevante. Se confron-

tata con le attuali dimensioni alle 15 principali imprese del settore nella UE, che hanno realizzato nel 1992 un fatturato tra i 1,7 e i 13,9 miliardi di ECU e hanno dai 17 000 ai 137 000 dipendenti, la Sket, con un fatturato previsto per il 1996 di 200 milioni di ECU e un personale di meno di 2 000 unità, è sicuramente un'impresa minore. La Sket, inoltre, continua ad operare prevalentemente su mercati terzi (50 % del volume d'affari complessivo tra il 1994 e il 1998 nei paesi CSI). L'ampliamento della preesistente rete di distribuzione globale dimostra che i suoi mercati si svilupperanno sempre di più al di fuori dell'Europa, beneficiando tra l'altro di tassi di crescita prevedibilmente elevati.

8. Le tre notifiche sono state valutate congiuntamente, dato che riguardavano aiuti che in parte si sovrapponevano. Le proroghe e i nuovi prestiti di cui alla prima notifica sono citati nel piano di privatizzazione e la remissione del debito del 31 dicembre 1994 è anch'essa parte della privatizzazione.

Va ricordato che il processo, senza precedenti per la Comunità, di transizione dall'economia pianificata all'economia di mercato comporta gravi problemi di carattere economico, industriale e sociale per le imprese dell'ex DDR. Senza l'impegno da parte della THA a coprire le perdite dell'impresa, permettendo alla Sket di provvedere agli investimenti necessari per garantirsi un futuro adeguandosi alle esigenze del mercato, la Sket avrebbe dovuto chiudere immediatamente, prima che fosse possibile realizzare una privatizzazione. I nuovi Länder tedeschi, inoltre, rientrano tra le regioni ammesse a beneficiare di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

La proroga dell'aiuto già esistente di 290,7 milioni di DM (garanzia e prestito della THA) fino alla fine di quest'anno (prima notifica) era necessaria per consentire la trattativa finale sul contratto di privatizzazione.

L'altro prestito Treuhand di 65,6 milioni di DM è stato giudicato necessario per far fronte ad eventuali crisi di liquidità fino alla fine del 1994.

L'estensione della garanzia per il prestito per investimenti di altri 35,1 milioni di DM era in linea con il piano di ristrutturazione e ha portato la garanzia complessiva della THA a 102,1 milioni di DM. La THA aveva già fornito 67 milioni di DM per la prima fase di investimenti.

L'assistenza complessivamente fornita dalla THA, compresa la controgaranzia su garanzie bancarie per 30 milioni di DM, prima della privatizzazione ammonta a 488,4 milioni di DM; essa è stata trattata, come esposto nel prossimo punto, nel quadro della privatizzazione notificata, dato che è in questa che sono confluiti tutti i finanziamenti.

## 9. Contratto di privatizzazione

La Commissione ha esaminato l'aiuto sulla base delle proprie decisioni del 1991/92 sulle attività della THA e ha tenuto conto dei principi ispiratori delle linee direttrici in materia di aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà del 1994.

Al momento le informazioni fornite non consentono di determinare l'esatto ammontare dell'aiuto in questione ma, come specificato al punto 5, la privatizzazione stessa comporta un aiuto complessivo di almeno 957,1 milioni di DM.

10. Stando alle informazioni disponibili, la cifra complessivamente spesa dalla THA in relazione alla privatizzazione della Sket, che garantisce 1 625 posti di lavoro, ammonta a quasi 600 000 DM per dipendente. Si tratta sicuramente di una cifra enorme, anche rispetto ad altri casi THA trattati dalla Commissione, e considerando che l'industria meccanica non è un settore ad alta intensità di capitale come quelli che utilizzano tecnologie avanzate, né comporta ingenti investimenti in infrastrutture, come ad esempio la costruzione di una raffineria.
11. La Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti della totalità dell'aiuto per i seguenti motivi:

— Non è possibile concludere in base alla notifica che l'aiuto concesso alla privatizzazione sia limitato al minimo indispensabile, come precisato nella comunicazione della Commissione sulla THA nel 1992. Sembra al contrario che la THA abbia finanziato tutte le principali voci relative alla ristrutturazione della Sket, mentre l'ammontare e l'intensità dell'aiuto avrebbero dovuto essere limitati al minimo indispensabile per permettere la ristrutturazione stessa.

La THA ha finanziato tutte le seguenti voci relative alla ristrutturazione della Sket:

- compensazione di crediti e garanzie pregressi,
- copertura delle perdite nel corso della ristrutturazione,
- tutti gli investimenti,
- quasi tutte le possibili responsabilità ambientali,
- cassa integrazione,

- riassicurazione delle garanzie bancarie per il commercio,
- controgaranzie per garanzie all'esportazione.

Normalmente si presume che i beneficiari degli aiuti apportino un significativo contributo al progetto di ristrutturazione, utilizzando le proprie risorse oppure mediante finanziamenti esterni ottenuti a condizioni di mercato. In questo caso, dalla notifica (nel punto in cui sono messe a confronto le due offerte concorrenti) risulta che persino per il finanziamento del prezzo di acquisto di 10,2 milioni di DM la garanzia di una banca di proprietà statale è assistita da una controgaranzia del Land Sassonia-Anhalt (14,98 milioni di DM). Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili, tutti i finanziamenti per l'acquisizione sono stati coperti o garantiti mediante finanziamenti pubblici. Gli acquirenti non devono sobbarcarsi alcun onere finanziario e alcun rischio imprenditoriale.

Il timore che l'aiuto non sia limitato al minimo indispensabile è rafforzato dal fatto che la Sket non sia stata venduta al maggior offerente. Sembra quindi che siano stati concessi più aiuti di quanto fosse assolutamente necessario per la privatizzazione della Sket.

- Non è stato spiegato come si intende assicurare la sopravvivenza della Sket a lungo termine, dato che sono previste pesanti perdite anche a ristrutturazione avvenuta (117,3 milioni di DM alla fine del 1996).
- L'aiuto potrebbe alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [(articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE]. Il contratto di privatizzazione non contiene alcuna garanzia contro la possibilità che la Sket venda i propri prodotti a prezzi artificiosamente bassi nel periodo 1994-96 a scapito dei concorrenti nella UE e nel SEE.
- Alla luce delle suesposte osservazioni, i concorrenti dovrebbero avere la possibilità di presentare alla Commissione le proprie osservazioni.
- Le notifiche e il contratto di privatizzazione contengono dati contraddittori che devono essere chiariti dalle autorità tedesche. Tutte le informazioni specifiche richieste dalla Commissione sono elencate nell'allegato I alla presente lettera.

Nel quadro della procedura, la Commissione invita il governo tedesco a presentarle le sue osservazioni nonché qualsiasi informazione relativa all'aiuto in questione nel termine di un mese dalla notifica della presente.

La Commissione ricorda che l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che ai termini della comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, la Commissione potrà esigere dalle imprese che ne avessero indebitamente beneficiato il rimborso di ogni aiuto concesso illegalmente, ossia senza previa notifica o senza attendere la decisione finale della Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

L'eventuale soppressione di detti aiuti comporta, in linea di principio, l'obbligo per l'impresa beneficiaria di rimborsarli, conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione tedesca, maggiorati di interessi al tasso di riferimento utilizzato nella valutazione dei regimi di aiuti regionali, interessi che decorrono dalla data di erogazione degli aiuti illegali in questione. La misura si impone per ripristinare la situazione precedente, eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa beneficiaria avesse indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali.

La Commissione invita inoltre le autorità tedesche ad informare senza indugio l'impresa beneficiaria dell'aiuto in causa dell'inizio della presente procedura e delle conseguenze risultanti dall'obbligo dell'eventuale rimborso degli aiuti indebitamente riscossi.

La Commissione informa il governo tedesco che pubblicherà una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (senza l'allegato I) invitando gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni, nonché una comunicazione (senza l'allegato I) nel supplemento EFTA della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* invitando le parti interessate a trasmettere le proprie osservazioni.

La Commissione deplora il fatto che il governo tedesco non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal trattato CE non notificando anticipatamente l'aiuto come previsto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, dando così modo alla Commissione di esprimere la propria opinione al riguardo prima che l'aiuto fosse concesso.»

La Commissione invita con la presente gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel.

*Tali osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.*

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(95/C 215/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di approvazione:** 13. 1. 1995**Stato membro:** Francia (Zone d'intervento di Sofirem e Finorpa)**Aiuto n.:** N 425/94**Titolo:** Sociétés de conversion des Charbonnages de France Sofirem et Finorpa — Stanziamento esercizio 1994**Obiettivo:** Azioni di riindustrializzazione nei bacini minerari**Bilancio:** 162 Mio di FF (24,7 Mio di ECU) per l'esercizio 1994**Intensità dell'aiuto:** Circa 1 % ESN per i prestiti. Gli altri aiuti non sono quantificabili ma la loro intensità è complessivamente modesta**Durata:** Indeterminata**Obiettivo:** Azioni di riindustrializzazione nei bacini minerari**Bilancio:** 162 Mio di FF (24,7 Mio di ECU) per l'esercizio 1994**Intensità dell'aiuto:** Circa 1 % ESN per i prestiti. Gli altri aiuti non sono quantificabili, ma la loro intensità è complessivamente bassa**Durata:** Indeterminata**Data di approvazione:** 13. 2. 1995**Stato membro:** Francia (Bacini siderurgici)**Aiuto n.:** N 762/94**Titolo:** Société de conversion des groupes sidérurgiques Sodie — Stanziamento per l'esercizio 1993**Obiettivo:** Riconversione dei bacini siderurgici**Bilancio:** 139 Mio di FF per l'esercizio 1993**Intensità dell'aiuto:** Variabile e poco elevata**Durata:** Indeterminata**Data di approvazione:** 13. 2. 1995**Stato membro:** Francia (Zone d'intervento di Sofirem)**Aiuto n.:** N 758/94**Titolo:** Modifica delle modalità d'intervento di Sofirem



## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

Fornitura di cryptofax — raccomandato/approvato da un'autorità di uno Stato membro per l'invio confidenziale dei documenti ufficiali

Procedura aperta

(95/C 215/07)

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono e di telefax dell'ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale DG IA, I.A.E-3, unità amministrazione, MO 34 2/08, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.  
Tel. (32-2) 299 32 41, 299 32 42. Telefax (32-2) 296 42 80.
2. a) **Modalità di stipulazione prescelta:** Bando di gara aperta.  
b) **Forme del contratto oggetto del presente bando di gara:** Contratti quadro con durata iniziale di 2 anni con possibilità di rinnovo di anno in anno, senza tuttavia superare una durata totale di 5 anni.
3. a) **Luogo di consegna:** Come specificato nel buono d'ordine, presso i servizi della Commissione a Bruxelles o in qualsiasi altro luogo designato nell'agglomerato di Bruxelles.  
b) **Natura dei prodotti da fornire:** Cryptofax che permettono la trasmissione criptata delle informazioni. Il cryptofax deve essere approvato/raccomandato da una autorità governativa (ad esempio un ministero) di uno Stato membro, per l'invio confidenziale di documenti ufficiali.
4. a) **Nome ed indirizzo del servizio al quale richiedere i documenti relativi:** I capitolati d'appalto possono essere richiesti, gratuitamente, all'indirizzo indicato al punto 1. Tutte le richieste devono essere effettuate per iscritto e dovranno riportare il riferimento SEC/95/004/I.A.E-3.  
b) **Termine ultimo per la richiesta:** 27. 9. 1995.
5. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 4. 10. 1995.  
b) **Indirizzo al quale vanno inviate:** Commissione eu-  
ropea, DG I.A.E-3, Montoyer 34, 2/08 B-1049 Bruxelles.  
il timbro della posta o in caso di consegna a mano (prima delle 16.00), la ricevuta datata e firmata dal funzionario del servizio, facente fede.
- c) **La o le lingue nelle quali devono essere redatte:** Una delle 11 lingue ufficiali delle Comunità europee.
6. **Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimento ai testi che li regolamentano:** Le modalità sono riprese nel contratto quadro (vedi capitolato d'appalto).
7. **Informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico richieste al fornitore:**  
Con l'offerta i concorrenti dovranno presentare:  
— una dichiarazione che indichi la cifra d'affari annuale globale e quella annuale relativa alla fornitura di cui al presente avviso, realizzate negli ultimi tre esercizi,  
— bilanci e conti di gestione degli ultimi tre esercizi o di altri documenti giustificativi.
8. **Periodo di validità delle offerte:** Sei mesi dalla data indicata al precedente punto 5. a).
9. **Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione del contratto:** L'aggiudicazione del contratto si farà all'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto del prezzo, della qualità (compreso il livello di sicurezza), del termine di consegna e del servizio dopo vendita.
10. **Data d'invio dell'avviso:** 8. 8. 1995.
11. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 8. 8. 1995.

**Studio relativo alla trasposizione da parte degli Stati membri della direttiva 89/592/CEE sulla coordinazione dei regolamenti relativi alle operazioni d'utilizzo d'informazioni riservate**

N. di riferimento: XV/95/139/C

Procedura ristretta

(95/C 215/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale XV, Mercato interno e servizi finanziari, divisione XV/C-3, rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles/Brussel.  
  
Tel. (32-2) 295 18 73. Telefax (32-2) 295 07 50.
  2. **Categoria dei servizi e descrizione:**  
  
Categoria: prestazioni di servizi che richiedono delle competenze nel settore della consulenza giuridica.  
  
Numero di riferimento del CPC: 861.  
  
Descrizione dello studio:  
  
Basandosi su una ricerca completa e approfondita, lo studio dovrà affrontare principalmente i seguenti aspetti:
    - identificazione e commento delle disposizioni nazionali che riportano la direttiva 89/592/CEE (operazioni di utilizzo di informazioni riservate),
    - elaborazione di una tabella di corrispondenze dettagliate tra le disposizioni nazionali e comunitarie,
    - indicazione dettagliata e commentata delle eventuali divergenze, tanto nella trasposizione quanto nell'applicazione, tra la direttiva sopraindicata e le disposizioni nazionali di trasposizione. Questa analisi dovrà comprendere una valutazione dell'importanza delle divergenze constatate.
  3. **Luogo di consegna del rapporto intermedio e del rapporto finale indicato al punto 8:** L'ente appaltante di cui al punto 1.
  4. **Disposizione che riserva l'esecuzione del servizio ad una professione determinata:** Non applicabile.
  5. A causa della coerenza richiesta per la metodologia, l'inchiesta e l'analisi sull'insieme degli Stati membri e dei temi da affrontare, non è previsto che i candidati possano concorrere per una parte dei servizi richiesti.
  6. Il numero di candidati che saranno invitati alla gara, è compreso tra 5 e 12.
  7. Non sono ammesse le varianti.
  8. **Termine per l'esecuzione dello studio:**
    - a) Rapporto intermedio, inclusi i risultati dello studio nei 15 Stati membri: 6 mesi dalla firma del contratto.
    - b) Rapporto finale: 4 mesi dall'accettazione del rapporto intermedio. La Commissione si riserva un periodo massimo di 30 giorni dopo la presentazione del rapporto intermedio per fare dei commenti destinati ad orientare lo studio in vista della presentazione del rapporto finale.
  9. I raggruppamenti, qualunque sia la loro forma giuridica, possono presentare una candidatura. I candidati potranno, dopo aver formato un raggruppamento presentare un offerta comune, sempreché le regole della concorrenza siano rispettate.
  10. **Domande di partecipazione:**
    - 1) **Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione:** 6. 10. 1995.
    - 2) Il candidato può, a sua scelta, inviare la sua domanda di partecipazione:
      - a) sia per lettera raccomandata, inviata non oltre il 6. 10. 1995, la data della posta facente fede, al seguente indirizzo: Commissione europea, DG XV/01, Risorse, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel;
      - b) sia depositandola presso la segreteria del servizio sopraindicato (sia direttamente che tramite un mandatario o un'agenzia di recapito) al seguente indirizzo: Commissione europea, DG XV/01, Risorse, avenue de Cortenbergh 107, 6° piano, ufficio n. 39, B-1040 Bruxelles, entro e non oltre il 6. 10. 1995 (unicamente nei giorni feriali tra le 10.00 e le 12.00, o tra 14.30 e le 17.00). In questo caso, il deposito della domanda di partecipazione sarà provato con la ricevuta datata e firmata del funzionario del servizio che ha ricevuto i documenti.
- Le domande di partecipazione devono essere presentate in duplice esemplare in busta chiusa, contenuta in una seconda busta chiusa. La busta interna oltre al

nome del servizio sopraindicato dovrà recare la dicitura: «Procédure restreinte numéro: XV/95/139/C - A ne pas ouvrir par le service courrier».

Le buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia, non devono essere utilizzate.

11. **Termine ultimo per l'invio degli inviti a concorrere :** 50 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (vedi punto 10. 1).

12. **Cautioni e garanzie:** Senza oggetto.

13. **Informazioni necessarie per la valutazione della capacità economica e tecnica del candidato.**

Il candidato produrrà imperativamente, nella sua domanda di partecipazione le seguenti informazioni:

- a) nome o denominazione commerciale, indicazioni della persona da contattare, indirizzo e numero(i) di telefax;
- b) documenti relativi allo statuto giuridico. Le persone giuridiche devono fornire un documento da cui risultino i nomi e le funzioni dei membri dei loro organi di direzione;
- c) i CV, inclusi i titoli di studio e professionali nonché le capacità linguistiche, del o dei responsabili dello studio previsto dal presente bando nonché delle persone incaricate della realizzazione dello studio;
- d) presentazione di una lista dei principali servizi forniti nel corso degli ultimi tre anni in rapporto con il tema dello studio, indicando la data e, se possibile, il destinatario (pubblico o privato) dei servizi forniti;
- e) una descrizione delle misure prese dal candidato per coprire l'insieme della Comunità;
- f) tutte le informazioni che permettano di valutare la conoscenza e l'esperienza del candidato nel settore dei valori mobiliari in generale e delle acquisizioni e cessioni in particolare.

La Commissione valuterà le domande di partecipazione alla luce delle seguenti esigenze minime:

a) lo studio dovrà coprire l'insieme della Comunità, tenuto conto della complessità dello studio da realizzare, la Commissione ritiene che il concorrente dovrà, in mancanza di risorse appropriate, utilizzare degli specialisti nel settore dello studio, in ogni singolo Stato membro;

b) il responsabile dello studio dovrà possedere una esperienza professionale di 5 anni in materia di diritto dei valori mobiliari e di diritto borsistico. Se trattasi della candidatura di un raggruppamento (vedi punto 9), il responsabile per l'insieme dello studio (person in overall charge of the study) dovrà riempire questa condizione.

c) il(i) responsabile(i) dello studio e le persone incaricate della sua realizzazione, dovranno avere una formazione completa sancita da un diploma di studi superiori in diritto o in scienze economiche;

d) le persone incaricate della realizzazione dello studio dovranno avere una esperienza professionale di due anni in diritto o in scienze economiche;

e) il gruppo che eseguirà lo studio dovrà essere composto da almeno una persona per Stato membro da esaminare che dispone delle conoscenze specifiche, nonché della conoscenza della o delle lingue utilizzate nello Stato membro in questione.

14. I criteri d'attribuzione del contratto saranno indicati nel capitolato d'appalto che sarà allegato all'invito a concorrere. Le offerte saranno presentate non oltre 47 giorni dalla data limite d'invio degli inviti a concorrere come indicato al punto 11.

15. **Altre informazioni:** Il presente avviso contiene l'integralità delle informazioni sulla base delle quali i candidati interessati sono invitati a formulare e ad inviare le domande di partecipazione secondo la procedura prevista al punto 10.

16. **Data d'invio dell'avviso all'UPUCE:** 7. 8. 1995.

17. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:** 7. 8. 1995.

**Bando di gara aperta per uno studio intitolato «Armonizzazione della qualità dei parametri relativi alla prestazione dei servizi di telecomunicazione paneuropei nel quadro dell'offerta di rete aperta (ONP)»**

(95/C 215/09)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, DG XIII/A, settore dell'amministrazione, BU 9, 5/176, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.  
  
Tel. (32-2) 296 83 42. Telefax (32-2) 296 83 93.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** La Commissione delle Comunità europee, intende lanciare uno studio relativo all'offerta di una rete aperta (ONP). Lo scopo di questo studio è quello di valutare l'influenza della liberalizzazione delle telecomunicazioni a livello permanente della qualità dei servizi (QoS) richiamando l'attenzione sulla necessità di mantenere una qualità di servizi adeguati negli ambienti interconnessi. Al fine di raggiungere questi obiettivi, lo studio formulerà delle raccomandazioni relative ai seguenti aspetti: regole appropriate delle autorità di regolamentazione, gruppi industriali, operatori di rete e fornitori di servizi; definizione dei modi migliori per assicurare dei livelli permanenti di qualità dei servizi in seno alla Comunità europea; norme tecniche e non tecniche che potranno essere necessarie e questione relative alla qualità dei servizi da integrare negli accordi d'interconnessione.
3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.
- 4., 5., 6.
7. **Termine ultimo per il completamento del lavoro:** La durata sarà di 7 mesi e richiederà un impegno di esperti per 5 mesi.
8. a) **Nome ed indirizzo del servizio al quale richiedere il capitolato d'appalto degli studi:** Vedi punto 1.  
  
b) **Termine ultimo per dette richieste:** 6. 9. 1995.  
  
c) **Le richieste per il capitolato d'appalto potranno essere inoltrate per telefax o lettera:** Quando la richiesta è trasmessa per telefax, questa dovrà essere confermata per lettera inviata prima del termine ultimo di cui al punto 8. b).
9. a) **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 28. 9. 1995.  
  
b) **Nome ed indirizzo a cui inviarle:** Vedi punto 1.
10. a) **Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle offerte:** Rappresentanti ufficiali della Commissione europea e 1 rappresentante autorizzato per ciascun concorrente.  
  
b) **L'apertura avrà luogo il:** 9. 10. 1995 (10. 00) alla Commissione europea, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, DG XII-A, avenue de Beaulieu 9, sala di riunione 133, 5° piano, B-1160 Brussels.
- 11.
12. **Termini principali di finanziamento:** Lo studio sarà finanziato al 100 %.
13. **Forma giuridica in caso di raggruppamento:** Le offerte possono essere individuali o congiunte. Nel caso in cui 2 o più concorrenti presentano una offerta comune, uno dovrà essere designato quale contraente principale e agente responsabile.
14. **Informazioni relative alla posizione del concorrente:** Il concorrente dovrà fornire la prova della sua capacità tecnica e finanziaria ai fini della valutazione. Queste richieste saranno precisate nel capitolato d'appalto.
15. **Periodo di validità:** 9 mesi.
16. **Criteri di valutazione:** Saranno inclusi nel capitolato d'appalto.
- 17.
18. **Data d'invio dell'avviso:** 7. 8. 1995.
19. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 7. 8. 1995.

## Fornitura, messa in servizio, personalizzazione di un programma di gestione del patrimonio

### Procedura ristretta

(95/C 215/10)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee a Bruxelles, Direzione generale IX - Personale e amministrazione, unità c.1, Politica immobiliare - Opzioni e contratti, edificio ORBN 1/69, 200 rue de la Loi/Wetstraat, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 295 21 00. Telefax (32-2) 295 23 72.

2. **Categoria del servizio e descrizione, n. CPC:** Categoria 7. Servizi informatici e servizi connessi, n. CPC: 84.

Descrizione: fornitura, messa in servizio e personalizzazione di un programma di gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

La Commissione intende stipulare un contratto per la fornitura, la messa in servizio e la personalizzazione di un programma di gestione del suo patrimonio immobiliare e mobiliare.

Questo progetto ha lo scopo di applicare un sistema di gestione grafica del patrimonio in collegamento con diverse base dati esistenti e di creare, per rispondere ai fabbisogni crescenti di gestione immobiliare e, principalmente per quanto riguarda:

- la gestione dei piani,
- la gestione delle superfici per occupante e/o tipo di occupanti,
- la gestione dei cavi, compreso il materiale attivo,
- la gestione delle attrezzature tecniche quali: le divisioni, gli estintori,
- la gestione delle attrezzature quali: la mobilia, gli apparecchi telefax e telefonici, i PC, le stampanti e altri materiali informatici,
- la simulazione dell'installazione,
- la gestione dei traslochi,
- l'aggiornamento dei piani di evacuazione.

La struttura da installare riguarderà, in un primo tempo, i siti della Commissione a Bruxelles e a Lussemburgo e potrà essere ulteriormente estesa o installata in altri siti delle istituzioni europee.

Attualmente la Commissione occupa più di 50 edifici (vale a dire più di 700 000 m<sup>2</sup>) a Bruxelles e 5 edifici (vale a dire più di 190 000 m<sup>2</sup>) a Lussemburgo. In ogni sito, si prevede l'intervento da parte di una de-

cina di servizi, ognuno per il proprio settore, nella gestione del patrimonio.

3. **Luogo di consegna:** Negli edifici della Commissione delle Comunità europee a Bruxelles, a Lussemburgo ed eventualmente in altri luoghi d'installazione.

Eventualmente presso la sede di altre istituzioni europee.

4. a) **Riservato ad una professione determinata:** Vedi punto 13.

b), c)

5. **Divisione in lotti:** Il concorrente dovrà coprire tutti i settori richiesti, sotto pena di vedersi respingere l'offerta.

6. **Numero di prestatori invitati a concorrere:** La Commissione prevede d'invitare a concorrere le 15 candidature giudicate le più vantaggiose: vedi punto 13.

7. **Varianti:** Varianti potranno essere proposte alle seguenti condizioni:

- che sia presentata una offerta di base,
- che le ragioni tecniche ed economiche che giustificano la presentazione di una variante siano esplicitate dettagliatamente nell'offerta.

8. **Durata del contratto o termine ultimo per l'esecuzione del servizio:** La durata stimata del contratto sarà inferiore a 3 anni.

9. **Forma giuridica del raggruppamento:** Il gruppo aggiudicatario dovrà essere costituito sotto il regime di responsabilità solidale.

10. a)

b) **Termine ultimo per la ricezione delle richieste di partecipazione:** 29. 9. 1995 (16 00).

c) **Indirizzo per l'invio delle candidature:** Le domande di partecipazione dovranno essere inviate in duplice busta, per posta o tramite agenzie di recapito autorizzate, all'indirizzo di cui al punto 1. La busta interna reccherà la dicitura: «À ne pas ouvrir par le service du courrier, candidatures de... pour l'appel d'offres n° 95/37/IX.C.1.».

d) **Lingua(e):** Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in una lingua ufficiale comunitaria.

11. **Termine ultimo per l'invio degli inviti a concorrere:** 30. 11. 1995.

12. **Cauzioni e garanzie:** Le domande di partecipazione non sono sottoposte ad una cauzione. Alla firma del contratto il concorrente dovrà stabilirne una pari a 100 000 ECU.

13. **Condizioni minime:** Informazioni sulla situazione propria del concorrente e informazioni e formalità necessarie per valutare le capacità minime di carattere economico e tecnico richieste al prestatore dei servizi.

I prestatori dei servizi interessati dovranno presentare una domanda di partecipazione e giustificare almeno una realizzazione nel settore del progetto descritto al punto 2, che funzioni da più di un anno (al momento della pubblicazione del presente avviso), che gestisca più di 200 000 m<sup>2</sup> di superficie amministrativa e più di 5 000 dati alfanumerici legati ai grafici. Dovranno allegare anche le seguenti informazioni:

A. Relative alla capacità tecnica:

- una lista dei principali servizi forniti nel settore della gestione del patrimonio immobiliare, nel corso degli ultimi tre anni, indicando la superficie degli immobili e il numero di dati trattati, il volume del contratto, la data e il destinatario pubblico o privato dei servizi forniti,
- dichiarazione relativa agli effettivi annuali del concorrente e l'importanza del personale dirigente negli ultimi tre anni,
- descrizione delle misure assunte, eventualmente dal concorrente, per assicurarsi della qualità (quale copia dell'autorizzazione ISO 9000 o similare),
- indicazione della parte del contratto che il concorrente intende eventualmente subappaltare.

B. Relative alla capacità finanziaria:

- bilanci e conti dei risultati degli ultimi tre esercizi, nel caso in cui la pubblicazione dei bilanci è prescritta dalla legislazione sulle società del paese di residenza,
- della situazione contabile intermedia alla fine del trimestre precedente la pubblicazione del presente bando di gara,
- la cifra d'affari globale e quella relativa alla fornitura di cui al presente contratto realizzate dal concorrente negli ultimi tre esercizi,

— estratto recente dell'albo professionale secondo la legislazione dello Stato membro di residenza.

14. **Criteri di attribuzione:** Le offerte complete saranno esaminate e giudicate sulla base dei seguenti criteri:

— la copertura delle funzionalità descritte nel capitolato d'appalto, con una preferenza per le funzionalità esistenti al momento dell'analisi delle offerte,

— la qualità delle soluzioni proposte, principalmente:

la coerenza con l'architettura della Commissione,

il sistema di gestione degli accessi, delle protezioni e delle priorità,

l'ergonomia,

la facilità di gestione,

— il costo totale della soluzione basato sulla realizzazione completa del sistema, includendo le spese di manutenzione e di gestione ulteriore,

— la qualità dell'assistenza tecnica per la messa in servizio, la personalizzazione del prodotto e la formazione del personale della Commissione,

— i termini di consegna e di messa in servizio.

Il contratto sarà attribuito al concorrente la cui offerta apparirà alla Commissione, e alla luce dei criteri sopradescritti, come la più interessante dal punto di vista economico, tecnico, funzionale e qualità delle prestazioni proposte. La valutazione sarà fatta sulla base delle informazioni trasmesse nelle offerte, eventualmente completate durante le dimostrazioni presso altri clienti, organizzate dal concorrente su richiesta della Commissione.

15. **Altre informazioni:**

a) Relative al progetto descritto al punto 2, descrizione del programma:

i concorrenti sono invitati ad allegare al loro atto di candidatura, una descrizione dettagliata del programma che intendono proporre, indicando le funzionalità esistenti e da creare, le architetture possibili nonché la soluzione ottimale secondo il loro avviso, la possibilità di utilizzare dei PC per effettuare la consultazione grafica e alfanumerica dei dati ed effettuare delle funzionalità semplici.

## b) Richiesta d'informazioni:

informazioni supplementari di tipo pratico e tecnico, ma in alcun caso di tipo finanziario o commerciale, potranno essere richieste, per iscritto, prima del 29. 9. 1995, all'indirizzo di cui al punto 1.

16. *Data d'invio dell'avviso*: 7. 8. 1995.17. *Data di ricezione dell'avviso all'UPUCE*: 7. 8. 1995.

**Bando di gara aperta per uno studio intitolato «Impatto della telematica nel settore della sanità»**

(95/C 215/11)

1. *Ente appaltante*: Commissione europea Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, DG XIII/A, all'attenzione del sig. C. Garric, BU 24 1/17, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 296 86 49. Telefax (32-2) 296 17 80.

2. *Categoria del servizio e descrizione*: Lo studio consisterà in una profonda analisi nell'uso della telematica nel settore della sanità, in particolare il suo impatto sull'efficacia, le strutture d'organizzazione e le pratiche di assunzione relative alla prestazione di servizi sanitari, tenuto conto della struttura politica e dell'organizzazione del settore in ciascun paese.

Lo studio esaminerà il grado attuale di applicazione telematica nel settore della sanità sul piano regionale, dell'organizzazione e della gestione, nonché gli aspetti giuridici e finanziari connessi. Inoltre lo studio dovrà prevedere i futuri sviluppi delle applicazioni telematiche nel settore della sanità nonché le condizioni di base.

3. *Luogo di consegna*: Vedi punto 1.

4., 5., 6.

7. *Termine ultimo per il completamento del lavoro*: Lo studio avrà inizio nel 1995 ed avrà una durata di sei mesi.

8. a) *Nome ed indirizzo del servizio a cui richiedere il capitolato d'appalto degli studi*: Vedi punto 1.

b) *Termine ultimo per questa richiesta*: 6. 9. 1995.

c) *Le richieste del capitolato d'appalto degli studi potranno essere inoltrate per telefax o lettera*: Quando le richieste sono inoltrate per telefax,

queste devono essere confermate per lettera inviata prima del termine ultimo indicato al punto 8. b).

9. a) *Termine ultimo per la presentazione delle offerte*: 28. 9. 1995.

b) *Nome ed indirizzo del servizio a cui le offerte vanno indirizzate*: Vedi punto 1.

10. a) *Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle offerte*: Rappresentanti ufficiali della Commissione europea e un rappresentante autorizzato per ciascun concorrente.

b) *L'apertura avrà luogo*: 16. 10. 1995 (10. 00) in BU 24 01/6.

11.

12. *Termini principali di finanziamento*: Lo studio sarà finanziato al 100 %.

13. *Forma giuridica che dovrà assumere un raggruppamento*: Le offerte potranno essere inoltrate in forma individuale o congiunta. Se due o più concorrenti inoltrano una offerta comune, 1 di essi dovrà essere designato contraente principale e agente responsabile.

14. *Informazioni relative alla posizione del concorrente*: Il concorrente dovrà fornire la prova della sua capacità tecnica e finanziaria ai fini di valutazione. Queste richieste saranno precisate nelle specifiche.

15. *Periodo di validità*: 6 mesi.

16. *Criteri di valutazione*: Saranno inseriti nel capitolato d'appalto.

17. *Altre informazioni*:

18. *Data d'invio dell'avviso*: 7. 8. 1995.

19. *Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee*: 7. 8. 1995.

**Supporto amministrativo e logistico**

**Bando di gara per fornitura di servizi**

**Supporto amministrativo e logistico comportante l'organizzazione di visite, incontri, seminari e altre missioni per esperti provenienti o a destinazione di paesi terzi nel quadro della cooperazione internazionale energetica (SYNERGY)**

**Procedura aperta**

(95/C 215/12)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale-Energia, DG XVII/A4, Unità per la cooperazione energetica internazionale con i paesi terzi, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1040 Bruxelles/Brussel.  
Tel. 295 21 73 (P. Carvounis, capo dell'unità)  
295 08 20 (P. Papachristopoulos, dirigente incaricato). telefax 295 98 16.
  - interpreti specializzati nel settore dell'energia, capaci di effettuare delle missioni a breve termine e di fornire dei servizi dalle 08.00-24.00 giornalmente;
  - contattare i servizi locali per gli avvenimenti organizzati al di fuori della CE.
2. **Categoria del servizio e descrizione:**
  - a) **Tipo di servizio:** Riferimento CPC n. 92, categorie 24 e 27 in funzione dell'allegato 1 B della direttiva del Consiglio del C92/50/EEC.
    - costo dei visti, biglietti aerei, alberghi, pasti, camere, attrezzature e materiali forniti e trasporto;
  - b) **Descrizione:** Richiesta per l'ottenimento dei visti per:
    - degli esperti in energia provenienti dai paesi terzi con destinazione alla Comunità europea
    - esperti CE a destinazione di paesi terzi
    - interpreti ed altri collaboratori.

Disponibilità di biglietti aerei nel luogo di partenza per:

    - esperti in energia provenienti dai paesi terzi verso la Comunità europea;
    - esperti CE diretti nei paesi terzi.

Gestione dell'organizzazione, noleggio e prenotazione per:

    - sale per conferenze, pranzi di lavoro, alberghi con pasti di gruppo per esperti;
    - trasporto dall'aeroporto all'albergo e ai seminari ed altre attività normali o straordinarie.

Copertura assicurativa per:

    - malattia/infortuni per gli esperti dei paesi terzi, assistenza per tutti i problemi possibili durante il loro soggiorno nella CE;
    - per le attrezzature e il materiale trasportato.

Assistenza/organizzazione di seminari ed altro compresa la fornitura di:

    - Uffici, stanze, attrezzature di comunicazione e di traduzione simultanea, materiale di presentazione,
    - mezzi di trasporto per materiale buroatico,

Trattamento delle operazioni finanziarie (prefinanziamento, acconti, pagamenti in tempo reale e rimborsi accelerati).

  - costo delle remunerazioni degli interpreti, esperti e altri collaboratori (esclusi i funzionari della Commissione),
  - costo delle remunerazioni degli esperti della CE, designati dalla CE per delle missioni a breve termine (massimo 30 giorni)
3. **Luogo di prestazione dei servizi:** Principalmente Bruxelles, zone della CE e zone situate nell'ambito dei paesi terzi interessati.
4. a)
  - b) **Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:** Il servizio deve essere fornito da una società legalmente installata in uno Stato della Comunità europea.
  - c) Dovranno essere forniti i nomi e le qualifiche del personale incaricato dell'esecuzione del servizio.
5. **Possibilità di concorrere per una parte del servizio:** No.
6. **Varianti:** Le varianti non saranno ammesse.
7. **Durata del contratto:** Contratto quadro per un massimo di 3 anni. Il servizio sarà prestato, secondo le necessità e su richiesta della Commissione.
8. a) **Richiesta d'informazioni:** Le complete specifiche possono essere richieste all'indirizzo di cui al punto 1.
  - b) **Termine ultimo per le richieste:** (40 giorni di calendario dalla data di pubblicazione, per iscritto).



9. **Le offerte vanno inviate a:** Vedi le specifiche.
- a) **Termine ultimo per la ricezione/spedizione delle offerte:** 52 giorni di calendario dalla data di pubblicazione.
- b) **Indirizzo ove inviare le offerte:** Vedi punto 1.
- c) **Lingua nella quale devono essere redatte:** 1 delle lingue ufficiali della Comunità.
10. a) **Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle offerte a:** Rappresentanti della commissione di apertura delle offerte.
- b) **Data, ora e luogo di questa apertura:** 62 giorni dopo la data di pubblicazione, alle 11.00 nei locali della Commissione.
11. **Depositi e garanzie richieste:** Vedi i documenti di gara.
12. **Termini principali di finanziamento e pagamento:** Vedi i documenti di gara. Le offerte devono essere espresse in ECU.
- 13.
14. **Informazioni relative alla situazione propria del concorrente e le informazioni necessarie per la valutazione delle condizioni economiche e tecniche richieste:**
1. I concorrenti devono fornire i seguenti documenti:
- copia dell'iscrizione all'albo professionale dello Stato membro di residenza,
  - un certificato dell'ente della previdenza sociale che attesti che il concorrente è in regola con il pagamento dei contributi della previdenza sociale,
  - un certificato che attesti che il concorrente è in regola con il pagamento delle imposte e tasse conformemente alla legislazione del paese di residenza,
2. La capacità economica e finanziaria sarà valutata sulla base di:
- bilanci o estratti di bilanci degli ultimi 3 anni finanziari (1992, 1993, 1994).
3. La capacità tecnica sarà valutata sulla base di:
- i concorrenti dovranno dimostrare la capacità di fornire e gestire i servizi richiesti. Per questo scopo il concorrente dovrà fornire una lista di servizi similari eseguiti negli ultimi 3 anni.
  - il concorrente (o i membri del consorzio) devono avere una esperienza nel settore di almeno tre anni e impiegare almeno 5 impiegati professionisti.
  - Il concorrente dovrà dimostrare che il personale da lui proposto per la conduzione del progetto possiede l'esperienza nei servizi richiesti.
  - qualificazioni dei subappaltatori proposti,
  - capacità di stabilire un ufficio di collegamento in Bruxelles o in un raggio di 50 km.
15. **Validità delle offerte:** 6 mesi dalla data indicata al punto 9. a).
16. **Criteri di attribuzione del contratto:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. A parte il prezzo, i seguenti criteri saranno considerati:
- velocità di esecuzione del servizio,
  - disponibilità del servizio,
  - proposte specifiche d'applicazione,
  - proposte di presentazione del costo,
  - proposte per il controllo dei costi,
  - sconto proposto espresso in % per i biglietti aerei.
17. **Altre informazioni:**
18. **Data d'invio dell'avviso:** 8. 8. 1995.
19. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 8. 8. 1995.